

Proc. n. 9117/2024 R.G.

TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI

SEZIONE III CIVILE

Il Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.1.2025 nell'ambito dell'intestato procedimento, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

esaminati gli atti ed i documenti di causa;

dato atto che l'appellata S.p.A. si è costituita in giudizio (senza avanzare eccezioni sulla nullità della citazione in appello), mentre l'appellato non si è costituito in giudizio;

ritenuto di dover dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 342 e 163 c. 3 n. 7 c.p.c. nei confronti dell'appellato non costituito, in quanto l'appellante ha assegnato un termine (70 gg.) superiore a quello di legge per la costituzione (20 gg.), come desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 343 c. 1 e 342 c. 2 c.p.c: sul punto, va osservato che la riforma di cui al D. lgs. n. 149/2022 non ha modificato la disciplina dell'appello, nonostante il difetto di coordinamento tra l'art. 347 c.p.c. e la disciplina prevista per il I grado, ragion per cui all'attualità per il II grado tra il giorno della notificazione in Italia e quello dell'udienza devono intercorrere almeno 90 giorni liberi (art. 342 c. 2 c.p.c) ed il termine per la costituzione tempestiva dell'appellato resta di 20 giorni, non liberi, prima dell'udienza (art. 343 c. 1 c.p.c);

ritenuto di dover fissare la prossima udienza nel rispetto del termine libero di legge;

P.Q.M.

- dichiara la nullità dell'atto di citazione in appello nei confronti di e, per l'effetto, dispone a cura di parte appellante la rinnovazione dell'atto di citazione in appello nei suoi confronti entro il termine perentorio del 31.3.2025;
- rinvia all'udienza del 24.9.2025 per il prosieguo;
- riserva all'esito ogni provvedimento.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Bari, 29.1.2025

Il Giudice

Nicola Antonio D'Amore